

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
(MATTARELLA)

di concerto col **Ministro dell'Interno**
(RUMOR)

col **Ministro del Bilancio**
(MEDICI)

col **Ministro delle Finanze**
(MARTINELLI)

col **Ministro del Tesoro**
(COLOMBO)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**
(DELLE FAVE)

NELLA SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1963

Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche

ONOREVOLI SENATORI. — L'eccezionale gravità ed estensione dei danni arrecati negli ultimi tempi dalle avversità atmosferiche verificatesi in varie parti del territorio nazionale rende necessaria l'adozione di pronte misure in favore dei coltivatori agricoli maggiormente danneggiati, nonchè per provvedere al ripristino di opere pubbliche e private e di altri impianti distrutti o danneggiati.

Tali interventi rispondono, oltrechè ad un effettivo interesse generale dell'economia agricola, anche a ragioni di alto valore sociale che rendono doverosa in queste occasioni una concreta manifestazione di solidarietà nazionale.

I più gravi danni verificati riguardano i prodotti; ma notevoli sono anche quelli re-

lativi ad opere ed impianti, nonchè alle strutture fondiarie.

Per provvedere alle suddette esigenze di intervento è stato predisposto l'unito disegno di legge, che accorda, in sostanza, provvidenze analoghe a quelle contemplate dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, salvo una modifica nel sistema di applicazione delle provvidenze di natura creditizia, per le quali si attua un congegno di più spedita applicazione e confortato da una più lunga e favorevole esperienza (articolo 2).

La spesa complessiva prevista dal disegno di legge è stata determinata, sia pur con criterio necessariamente restrittivo, in relazione all'estensione e alla natura dei danni accertati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'applicazione delle provvidenze di cui al titolo I, capitolo 1°, al titolo II ed al titolo III, capitoli 3°, 4° e 5° della legge 21 luglio 1960, n. 739, in favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 8 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

Tale spesa è così ripartita:

milioni

- a) per la concessione dei contributi e delle somme, di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 L. 3.000

in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65

- b) per gli interventi di cui all'articolo 8 della suddetta legge ed il pagamento degli studi e progettazioni ivi previsti » 2.000

in ragione di L. 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-1964 e 1964-65

- c) per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi degli articoli 10 e 12 della stessa legge . . . » 1.000

milioni

in ragione di lire 33 milioni e 333.000 per ciascun esercizio finanziario dal 1963-64 al 1992-93, di cui lire 17 milioni destinati all'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del citato articolo 12

- d) per la concessione agli E.C.A. da parte del Ministero dell'interno, di sovvenzioni straordinarie per gli interventi previsti dall'articolo 21 della ripetuta legge n. 739 a favore dei coltivatori diretti titolari di aziende agricole danneggiate . . . 1.000

in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65.

La somma recata dalla precedente lettera a) per il 1964-65 può essere attribuita agli organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste anche nel corso dell'esercizio 1963-64.

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni in ragione di 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1967-1968, per concedere alle aziende agricole di cui al precedente articolo un concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale erogati da istituti od enti esercenti il credito agrario per gli scopi e nei casi previsti dall'articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il concorso dello Stato sarà corrisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste agli Istituti ed Enti mutuanti — sulla base di elenchi dai medesimi prodotti — in annualità erogate anticipatamente pari alla differenza tra la rata di ammortamento cal-

colata al tasso d'interesse fissato ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e quella calcolata al tasso d'interesse dovuto dalle ditte mutuarie nella misura prevista dall'articolo 6 della citata legge n. 739.

Ai prestiti si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia di credito agrario di esercizio, ivi comprese le norme di cui alla legge 9 febbraio 1963, numero 130. Ciascuna annualità di rimborso con i relativi interessi è garantita da privilegi ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Art. 3.

All'onere di lire 4.533.333.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, verrà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.